WEBINAR GRATUITO

Lunedì, 16 Febbraio 2026, ore 18.00 (CEST)

Holding e strutture estere:
disciplina CFC e rischi esterovestizione

Programma:

- **Controlled Foreign Companies**
- Ambito giuridico di riferimento e novità di periodo (D.L. n. 84/2025);
- Esempi pratici: tax rate test e passive income test;
- Global minimum tax e tassazione sostitutiva;
- Profili penali della CFC.
- **Esterovestizione e pianificazione fiscale aggressiva**
- Ambito giuridico di riferimento e analisi delle recenti novità (D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209);
- L'acquisizione del patrimonio informativo e della documentazione extracontabile, utile a individuare la sede effettiva della controllata estera;
- Esempi pratici: analisi di specifici case study;
- Profili penali della esterovestizione.

RELATORE

Marco Bargagli
Esperto in Fiscalità Internazionale, Diritto Tributario e Diritto Penale Tributario

Ascheri Academy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri & Partners
STUDIO COMMERCIALISTI

Ascheri Nelson
STUDIO LEGALE

DISPOSIZIONE ANTI PARADISO FISCALE

L'articolo 4 del **D.lgs. n. 142 del 29 novembre 2018** ha recepito nel nostro ordinamento tributario la **direttiva comunitaria antiabuso ATAD** n. 2016/1164/UE), modificando radicalmente le regole CFC.

Eliminazione della differenza, in precedenza prevista, tra CFC localizzate in Stati o territori a **fiscalità privilegiata** (ex art. 167, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 917/1986) e **CFC «white list»** (ex. art. 167, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 917/1986).

Ascheri Academy

Direttiva ATAD, duplice approccio:

- ***Transactional*** (per categorie di reddito): imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla CFC **rientranti fra i c.d. *passive income*** (*ex* art. 7, comma 2, lett. a), della Direttiva);

- ***Jurisdictional:*** imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti e prodotti dalla controllata per il tramite di **costruzioni non genuine (c.d. strutture di puro artificio),** che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un **vantaggio fiscale** derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata [*ex* art. 7, comma 2, lett. b), della Direttiva].

Ascheri Academy

Recepimento direttiva comunitaria

Come previsto dalla Relazione illustrativa al Decreto, al fine di contemperare le esigenze di semplificazione applicativa della disciplina CFC con la necessità di conservare coerenza dell'ordinamento tributario interno, il legislatore italiano ha deciso di adottare una soluzione intermedia rispetto ai due approcci sopra citati.

Ascheri Academy

Disposizioni in vigore sino al 31.12.2023

Dal 2019, la tassazione per trasparenza CFC si applica qualora i soggetti esteri controllati, congiuntamente:

- sono assoggettati ad una **tassazione effettiva estera** **inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia c.d. **tassazione virtuale domestica** [nuovo comma 4, lett. a) dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986]
- abbiano conseguito, **per oltre 1/3**, proventi risultanti dal conto economico con la natura di «passive income» [nuovo comma 4, lett. b) dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986].

Ascheri Academy

Normativa applicabile dal 2024

Con il D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 sono entrate in vigore le nuove regole previste in tema di CFC *legislation*, con **nuovi criteri per il calcolo della tassazione effettiva** e, in subordine, anche la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 15%.

Dopo le modifiche apportate dal citato decreto n. 209/2023, operative dal 29 dicembre 2023, per applicare la CFC occorre che si realizzi una duplice condizione pregiudiziale di accesso ex. articolo 167, comma 4, Tuir, valutata con riferimento ai soggetti controllati esteri se gli stessi:

- sono assoggettati **a tassazione effettiva inferiore al 15%;**
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera deve rientrare nella categoria dei c.d. passive income, ovvero in una o più delle seguenti categorie:

Ascheri Academy

«PASSIVE INCOME»

- **interessi attivi** o altri proventi finanziari;
- **canoni (royalties)** o altri redditi derivanti dall'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (es. marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
- **dividendi** e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (*capital gain*);
- proventi derivanti da **leasing finanziario**;
- redditi da **attività assicurativa, bancaria e finanziaria;**
- **proventi** derivanti da **operazioni di compravendita di beni,** con **valore economico aggiunto scarso o nullo,** effettuate tra imprese del Gruppo**;**
- **proventi** derivanti da **prestazioni di servizi infragruppo** con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Ascheri Academy

Normativa applicabile dal 2024

Le modifiche perseguono la finalità di considerare residenti in un Paese a fiscalità privilegiata le imprese controllate estere che risultano **“assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento”.**

Se tale condizione non si realizza, **i soggetti controllanti sono soggetti al vecchio approccio prima illustrato, in vigore sino al 2023 che implicava la necessità di verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.**

Ascheri Academy

Normativa applicabile dal 2024

In pratica, il legislatore intende semplificare il calcolo dell'effective tax rate dell'impresa controllata estera, evitando il ricalcolo della base imponibile Ires applicando le regole fiscali italiane.

N.B.

Se il livello di tassazione effettiva della controllata estera è inferiore al 15% o il bilancio d'esercizio della controllata estera non è certificato, per confermare la natura paradisiaca della CFC, si applicano le vecchie regole (i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia).

Ascheri Academy

Normativa applicabile dal 2024

Cfr. Articolo 167, comma 4, lettera a): ***«sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento.*** *La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve* ***essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali*** *a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.* ***Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».***

Ascheri Academy

Normativa applicabile dal 2024

In sintesi, è sufficiente che la controllata sconti **un'imposizione effettiva superiore al 15%,** per essere considerata non residente in un paradiso fiscale e, pertanto, evitando di ricadere nella disciplina CFC

Nello specifico, la **tassazione effettiva** dei soggetti controllati non residenti sarà:

(i) pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio,

(ii) e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Articolo 167, comma 4-bis.

Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche **l'imposta minima nazionale equivalente,** definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, **dovuta dal soggetto controllato non residente.**

Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell' articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva **in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera** o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del Gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Articolo 167, comma 4-ter.

La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera **non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti** di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, **corrispondono**, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, **un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio.**

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Articolo 167, comma 4-ter.

L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.

Ascheri Academy

Codice N.1: 500

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Articolo 167, comma 4-ter.

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione.

Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

Ascheri Academy

Codice N.1: 500

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Commento

Le modifiche apportate all'art. 167 Tuir saranno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2023

(la decorrenza, pertanto, sarà già riferibile al periodo d'imposta 2024 e al Modello Redditi 2025).

Ascheri Academy

Codice N.1: 500

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Il decreto **interviene sul comma 4-bis dell'art. 167 TUIR,** introdotto allo scopo di coordinare la normativa interna con il c.d. **Pillar 2** elaborato in sede OCSE, il quale reca al suo interno alcune rilevanti specificazioni in materia di calcolo della tassazione effettiva alla quale devono essere sottoposti i soggetti controllati esteri ai fini dell'**applicazione del regime CFC**.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Prima dell'intervento legislativo l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel **Paese di localizzazione del soggetto controllato** si considerava rilevante in misura corrispondente alla moltiplicazione tra la stessa ed il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Con la modifica normativa, invece, il criterio da utilizzare in via principale sarà **quello semplificato di allocazione adottato dalla legislazione del Paese in cui la controllata estera è localizzata** e, solo in subordine, si dovrà ricorrere al rapporto tra il reddito rilevante relativo a quest'ultima e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle componenti del Gruppo multinazionale soggette all'imposta minima nazionale equivalente unitariamente calcolata.

Comma 4-bis
«*l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente rileva* ***in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera*** *o, in* ***assenza di tale criterio,*** ***in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente».***

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Credito imposta

Ammissibilità in detrazione non solo delle imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato estero, ma anche di quanto versato a titolo di imposta minima nazionale equivalente nella misura individuata ai sensi del nuovo comma 4-bis, dell'articolo 167 Tuir.

Articolo 167, comma 9 Tuir.

Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, **le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente,** definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Un ulteriore intervento riguarda **l'articolo 167, comma 4-ter**.

La norma, nella sua precedente versione che non verrà mai effettivamente applicata, prevedeva la possibilità per le controllanti di esercitare, con riferimento alle controllate estere ed **in luogo dell'ordinario regime CFC**, **l'opzione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% da parametrare all'utile contabile netto.**

Dopo la modifica, il versamento dell'imposta sostitutiva avrà la funzione di fare **superare in via presuntiva** al soggetto controllato **estero il test di fiscalità privilegiata** di cui al comma 4, lett. a).

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Ai fini della determinazione dell'importo ed indipendentemente dalla propria quota di partecipazione agli utili, bisognerà calcolare il 15% dell'**utile contabile netto dell'esercizio**, non tenendo conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, della svalutazione di attivi e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

Ascheri Academy

D.L. 17 giugno 2025, n. 84
(novità)

Inoltre si ricorda che:

- quanto versato anche ai fini dell'imposta sostitutiva del 15% sarà indeducibile ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP;**

- l'opzione sarà irrevocabilmente di durata triennale, da intendersi alla scadenza, salvo revoca, tacitamente rinnovata per i tre esercizi successivi (sempre che, ovviamente, permanga in capo al soggetto fiscalmente residente il requisito del controllo).

Le modalità con cui potrà essere comunicata la volontà di avvalersi del regime opzionale, nonché quelle di esercizio della revoca, saranno stabilite con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

Ascheri Academy

AMBITO SOGGETTIVO

[articolo 167, comma 1, del Tuir]

- Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, associazioni, società di armamento e società di fatto residenti in Italia (articolo 5 del Tuir);

- società commerciali, enti commerciali residenti e in determinati casi fondazioni, associazioni e *trust* non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, ossia i soggetti passivi Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir;

- stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che controllano, a loro volta, soggetti non residenti.

Ascheri Academy

Codice N.2: 250

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

STABILI ORGANIZZAZIONI

Come previsto dalla relazione illustrativa al decreto, l'estensione dell'ambito soggettivo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

Ascheri Academy

Codice N.2: 250

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

ENTITA' CONTROLLATE ESTERE

La nuova disciplina *CFC* si applica alle entità partecipate estere:

- imprese, società, enti e stabili organizzazioni all'estero di soggetti controllati esteri,

- stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti in Italia per le quali è stata effettuata l'opzione per il regime della *branch exemption* (ex articolo 168-*ter* Tuir).

Infatti, quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir l'opzione per la *branch exemption* si può esercitare, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che **ricorra l'esimente** di cui al comma 5 del citato articolo 167.

Ascheri Academy

Codice N.2: 250

Come usare questo codice?

Se sei iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati, segnati questo codice; sarà necessario riportarlo nel formulario che comparirà sul tuo schermo dopo la chiusura del Webinar.

Se non sei iscritto all'Albo indicato, non sarà necessario compilare la sezione relativa ai codici. La tua presenza sarà registrata automaticamente.

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»
[articolo 167, comma 2, del Tuir]

Sono considerati soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. **2359 del codice civile**, da parte di un soggetto residente in Italia;

- **oltre il 50% della partecipazione ai loro utili** è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»

Articolo 7, par. 1, lettera a) della Direttiva UE 2016/1164 ATAD considera integrato il requisito del controllo:

*"nel caso di un'entità, il contribuente, **da solo** o **insieme alle sue imprese associate**, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità"*

Quindi non sarà più possibile **sottrarsi alla disciplina CFC** attraverso la separazione dei titolari dei diritti di voto e dei diritti agli utili.

Ascheri Academy

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»

E’ infatti possibile attribuire diritti sociali e **quote di partecipazioni agli utili** non sempre proporzionali al capitale conferito dai soci.

Quindi, al concetto di controllo **“prettamente legale”** (ex articolo 2359 c.c.) si affianca anche quello di **“natura economica”** (soggetto residente detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili della CFC).

La relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018 prevede che la percentuale di partecipazione all’utile **indiretta**, venga determinata considerando **l’effetto demoltiplicativo** prodotto dalla catena societaria, a differenza del controllo indiretto ex articolo 2359 c.c..

Ascheri Academy

AMBITO APPLICATIVO CFC

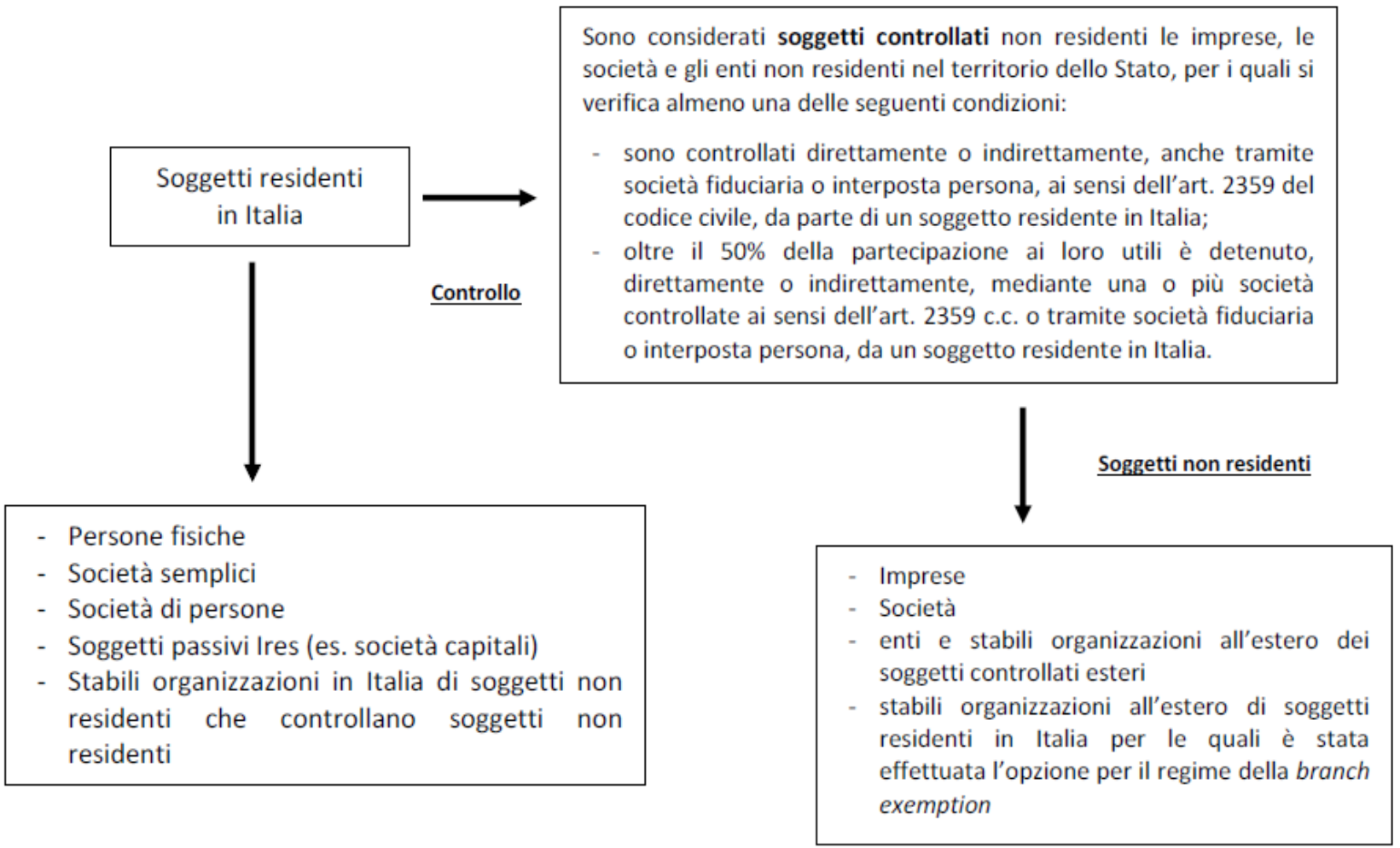

Ascheri Academy

ESEMPI APPLICATIVI CFC

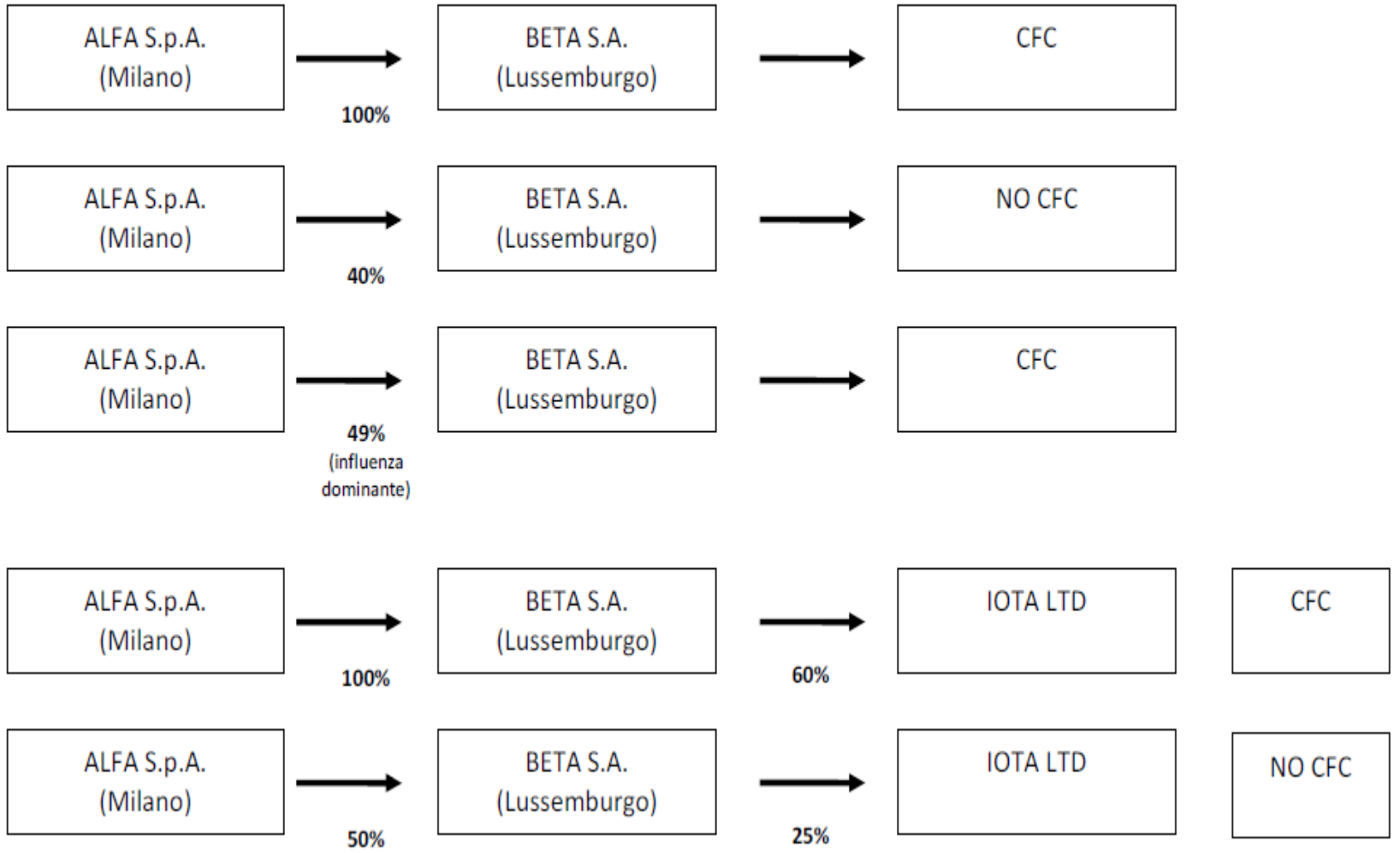

Ascheri Academy

PARTECIPAZIONE INDIRETTA AGLI UTILI (VALE L'EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO)

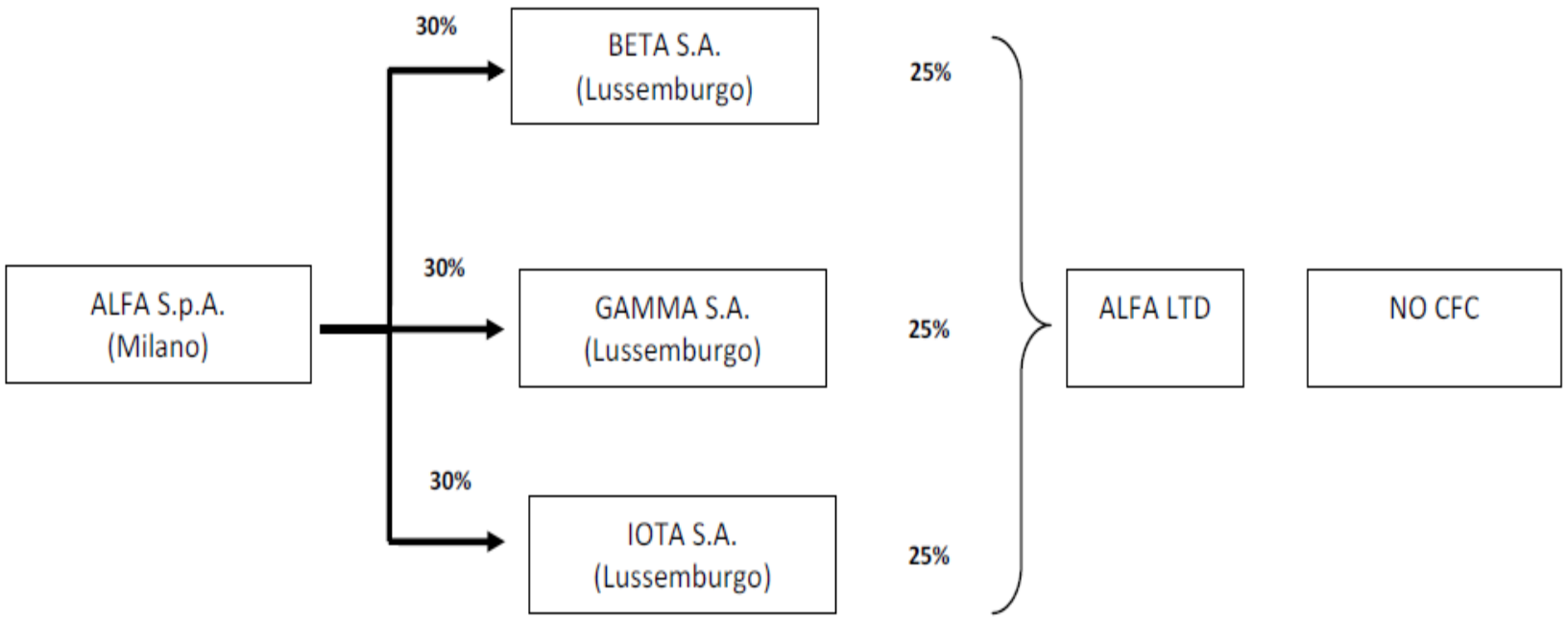

A cura di **Marco Bargagli**
Webinar 16 Febbraio 2026

Ascheri Academy

CONTROLLO INDIRETTO EX 2359 C.C. (NON VALE EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO)

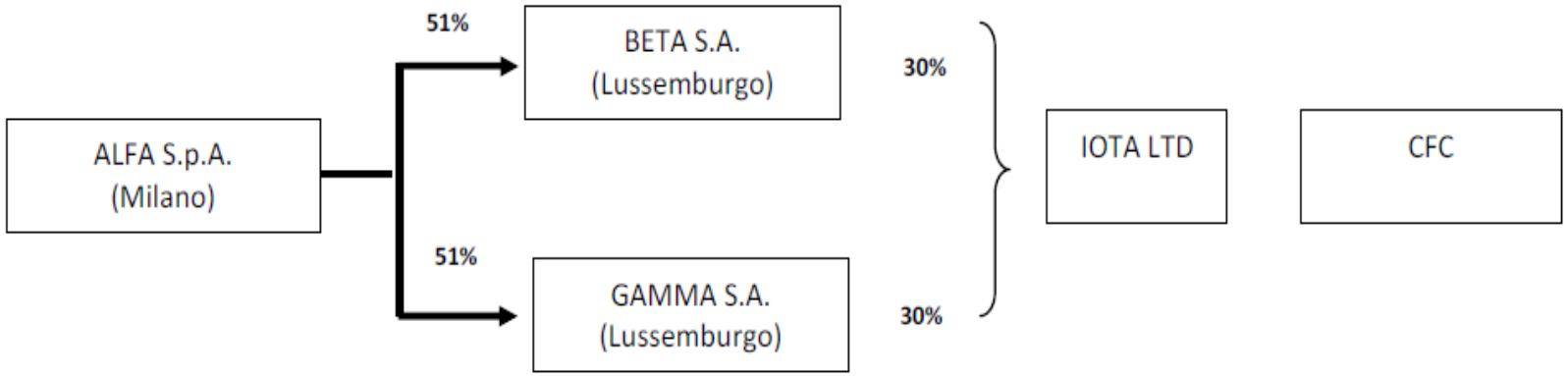

La verifica del **controllo indiretto** ex articolo 2359 c.c. [articolo 167, comma 2, lett. a) del Tuir], non tiene conto del meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria. Quindi ALFA S.p.A., indirettamente, Alfa S.p.A. controlla il 60% di IOTA LTD facendo scattare la CFC.

Di contro, qualora si fosse considerato l'effetto della demoltiplicazione della catena societaria ALFA S.p.A., indirettamente, avrebbe controllato solo il 30,6% di IOTA LTD (51% * 30% + 51% * 30%), non facendo operare le regole CFC.

Ascheri Academy

«TAX RATE EFFETTIVO»

Occorre rilevare una **tassazione effettiva** nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente **inferiore alla metà** di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia.

Quindi, rileva il **livello di tassazione effettiva** e non quella nominale [art. 7, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva ATAD].

Ascheri Academy

«CALCOLO TAX RATE EFFETTIVO»

Occorre effettuare un confronto tra il ***"tax rate* effettivo estero"** con il ***"tax rate* virtuale domestico"** quest'ultimo calcolato rideterminando il reddito estero applicando le **disposizioni fiscali italiane** (con le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione operate sull'utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata).

Ascheri Academy

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

“tassazione effettiva estera” = rapporto tra **l’imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l’utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata

Ascheri Academy

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

“tassazione virtuale domestica” = rapporto tra **l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa (con variazioni RF)**, e **l’utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

Ascheri Academy

«CALCOLO TAX RATE EFFETTIVO: IRAP»

L'Agenzia delle entrate, in occasione dei chiarimenti "Telefisco 2019", superando i chiarimenti espressi nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, ha confermato che ai fini del calcolo del *tax rate* virtuale domestico **occorre fare esclusivo riferimento all'IRES.**

Si ricorda che in passato era stato effettuato un netto distinguo tra "CFC *white*" (senza rilevanza dell'IRAP) ed alle "CFC *black*" in cui l'IRAP **assumeva rilevanza ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo.**

Ascheri Academy

Esempio: calcolo del *tax rate*

	Effective tax rate estero (Importi in euro)	
A	Ammontare delle imposte dovute (calcolate in base all'aliquota Ires estera, rilevabili dalla dichiarazione annuale dei redditi presentata nello Stato estero)	1.500.000
B	Utile ante imposte risultante dal bilancio di esercizio (rilevato dal bilancio di esercizio civilistico redatto dalla CFC nell'anno di riferimento, in base alla normativa estera)	9.500.000
	Tax rate effettivo estero (A/B)	15,79%
	Tax rate virtuale italiano	
A	Utile ante imposte civilistico (rilevato dal bilancio di esercizio civilistico redatto dalla CFC nell'anno di riferimento, in base alla normativa estera)	9.500.000
B	Variazioni fiscali in base alle regole Tuir, di cui:	(40.000)
	Variazioni fiscali in diminuzione del reddito: (ad esempio dividendi esclusi da tassazione ex articolo 89, comma 2, Tuir)	(140.000)
	Variazioni fiscali in aumento del reddito per costi indeducibili Ad esempio: • interessi passivi ex articolo 96 Tuir • spese di rappresentanza ex articolo 108, Tuir	100.000
C	Reddito fiscale imponibile (A-B)	9.460.000
D	Ires virtuale (24% di C)	2.270.400
	Tax rate virtuale italiano [Ires virtuale (D)/utile ante imposte (A)]	23,90%

Ascheri Academy

«PASSIVE INCOME»

- **interessi attivi** o altri proventi finanziari;
- **canoni (royalties)** o altri redditi derivanti dall'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (es. marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
- **dividendi** e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (*capital gain*);
- proventi derivanti da **leasing finanziario**;
- redditi da **attività assicurativa, bancaria e finanziaria;**
- **proventi** derivanti da **operazioni di compravendita di beni,** con **valore economico aggiunto scarso o nullo,** effettuate tra imprese del Gruppo**;**
- **proventi** derivanti da **prestazioni di servizi infragruppo** con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Ascheri Academy

CONTO ECONOMICO ALFA LTD.

COSTI		% TOTALE	RICAVI		% TOTALE
Merci c/acquisti	1.000.000	58,82	Merci c/vendite (Ricavi operativi)	1.150.000	62,16
Prestazioni servizio	500.000	29,42	Interessi attivi	250.000	13.52
Ammortamenti	15.000	0,88	*Royalties* attive	150.000	8.10
Interessi passivi	85.000	5	Dividendi	200.000	10,82
Canoni locazione	100.000	5,88	Servizi infragruppo	100.000	5,40
TOTALE	1.700.000	100%	TOTALE	1.850.000	100%

37,84%

PASSIVE INCOME

Ascheri Academy

«NUOVA ED UNICA ESIMENTE »
(nuovo articolo 167, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986)

Sarà prevista **una sola esimente:** il soggetto estero dovrà dimostrare di svolgere una **reale ed effettiva attività economica all'estero,** con l'impiego di idonee **strutture materiali e risorse umane** (locali, attrezzature, uomini e mezzi).

Occorrerà una particolare cautela con riferimento alle **società holding** che non necessitano, per lo svolgimento della propria attività, di particolari strutture materiali.

Ascheri Academy

«NUOVA ED UNICA ESIMENTE »
(nuovo articolo 167, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986)

Eliminazione del requisito del «radicamento nel mercato dello Stato o territorio di insediamento», anche tenuto conto che la nuova ed unica disciplina sarà applicata sia con riferimento agli insediamenti intra-UE e spazio economico europeo sia per Paesi extra-UE.

Ascheri Academy

VALUTAZIONE DEI PROFILI PENALI

Art. 3. D.lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni "chiunque" (non più solo i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo OPERAZIONI SIMULATE (apparenti) oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di DOCUMENTI FALSI o di altri MEZZI FRAUDOLENTI idonei ad OSTACOLARE L'ACCERTAMENTO e ad INDURRE IN ERRORE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

REATO A CONDOTTA BIFASICA (eliminata indicazione scritture contabili). Ipotesi residuale rispetto articolo 2.

Ascheri Academy

VALUTAZIONE DEI PROFILI PENALI

Art. 3. D.lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Soglie di evasione:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro trentamila**;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al **cinque per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro **un milione cinquecentomila (in precedenza un milione di euro),** ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ascheri Academy

VALUTAZIONE DEI PROFILI PENALI

Art. 4. D.lgs. n. 74/2000
Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione **da 2 a 5 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte **ELEMENTI ATTIVI** per un **ammontare inferiore a quello effettivo** od **ELEMENTI PASSIVI INESISTENTI**, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad **euro centomila**;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al **dieci per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro **due milioni**.

Ascheri Academy

Esterovestizione societaria

Analisi della normativa e problematiche procedurali

A cura di **Marco Bargagli**
Webinar 16 Febbraio 2026

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile sino al 31.12.2023

Il requisito della residenza fiscale per gli enti diversi dalle persone fisiche è disciplinato dagli artt. 5, comma 3, lett. d) e 73 del D.P.R. n. 917/1986.

Le disposizioni di legge prevedono che la società di capitale è considerata fiscalmente residente in Italia, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** ha avuto **la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.**

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

Per effetto delle importanti modifiche intervenute ad opera del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, l'articolo 73 Tuir, in vigore dal 29 dicembre 2023, attualmente prevede che *«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato* ***la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.*** *Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso".*

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

Analizziamo, di seguito, i principali punti della riforma fiscale internazionale:

- per **sede di direzione effettiva,** si intende la continua e coordinata assunzione delle **decisioni strategiche** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso;
- per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso, con particolare riferimento al radicamento dell'attività dell'impresa su un certo territorio (radicamento in un certo luogo dove si svolge in concreto l'attività dell'impresa).

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

Come sancito dalla relazione illustrativa al provvedimento normativo (D.lgs. n. 209/2023) i nuovi criteri riferiti alla “sede di direzione effettiva” e alla “gestione ordinaria in via principale”, sono elementi di natura sostanziale e riguardano **rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e dove si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.**

I due criteri sopra indicati danno estrema rilevanza agli aspetti di natura fattuale e sostanziale, ampliando e rafforzando la certezza del diritto tra gli operatori del settore.

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

(Sede effettiva)

Obiettivo della Riforma, come si rileva dalla Relazione illustrativa, è quello di evitare, nella ricerca della sede della direzione effettiva, che si dia troppo rilievo al ruolo dei soci che si limitino ad attività di supervisione e monitoraggio dell'attività della controllata.

Questo può valere tanto per i soci persone fisiche quanto per le società controllanti che svolgano un'attività di direzione e coordinamento che non sconfini nell'eterodirezione (solo in quest'ultimo caso si giustificherebbe l'attribuzione della residenza alla controllata)

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

(Sede effettiva)

Peraltro, come anche chiarito nella Relazione illustrativa, la scelta di riferirsi alla sede di direzione effettiva rimanda in modo diretto al «place of effective management» presente in quasi tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia come criterio dirimente in caso di doppia residenza, il che costituisce certamente un miglioramento della norma interna in termini di coordinamento con la disciplina convenzionale.

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

(Sede effettiva)

Si vuole, quindi, che assuma rilevanza esclusivamente il ruolo degli amministratori (purché, ovviamente, siano dotati di un effettivo potere decisionale) e non si enfatizzino, invece, le attività dei soci, quando si limitino a fisiologica “attività di supervisione” e di “monitoraggio della gestione”.

La Relazione illustrativa insiste sul punto, sebbene la stessa giurisprudenza di legittimità fosse già pervenuta a questa conclusione.

Ad esempio nella sentenza Cass. 19.1.2023 n. 1544 e nella sentenza 20.1.2023 n. 1753, la Suprema Corte rimarca come “[…] il concetto di «sede dell’amministrazione» non può coincidere sic et simpliciter con l’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata, adoperando quella prerogativa tipica del controllo societario di cui all’art. 2359 c.c., che si realizza attraverso atti d’indirizzo strategico ed operativo che connotano lo stato di dipendenza degli interessi della consociata a vantaggio del gruppo nella sua globalità o della controllante”

Individuazione di una società esterovestita

Normativa applicabile dal 2024

(Gestione ordinaria in via principale)

Il criterio della gestione ordinaria in via principale si riferisce chiaramente non ai beni che la società possiede, bensì alla sua attività ("il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso" di cui all'art. 73 co. 3 terzo periodo del TUIR).

Una conferma importante in questo senso si trova in tre sentenze della Cass. sez. penale (Cass. 13.2.2014 n. 6995, Cass. 17.1.2014 n. 1811 e Cass. 23.2.2012 n. 7080), nelle quali si legge che "per identificare la nozione di attività principale necessita fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l'oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell'attività dell'ente"

Individuazione di una società esterovestita

Il percorso ispettivo e le problematiche procedurali.

L'individuazione di un soggetto esterovestito avviene normalmente nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto residente in Italia (ad esempio, la *holding* capogruppo che controlla la società formalmente residente all'estero).

Quindi l'amministrazione finanziaria dovrà:

- individuare i soggetti residenti sul territorio dello Stato Italiano che abbiano costituito all'estero società che presentino potenzialmente le caratteristiche di soggetti "esterovestiti" (es. la costituzione all'estero di *"holding passive",* in paesi a fiscalità privilegiata, presso professionisti esteri che rendono prestazioni di mera domiciliazione societaria). – TUTORAGGIO ED ANALISI RISCHIO PRELIMINARE -

- organizzare la fase di accesso e di ricerca, che sarà finalizzata al reperimento della documentazione extracontabile relativa ai rapporti economici intercorsi tra il soggetto verificato e le imprese estere controllate e/o collegate - PREPARAZIONE DELLA VERIFICA AL SOGGETTO RESIDENTE –

Individuazione di una società esterovestita

Il percorso ispettivo e le problematiche procedurali.

L'amministrazione finanziaria dovrà:

- avviare una verifica fiscale nei confronti del soggetto residente (casa madre italiana) che potrebbe consentire l'acquisizione, in sede di accesso, di ulteriori dati informativi sul gruppo e sulle società estere controllate, attraverso l'esercizio dei poteri di ricerca (art. 52 D.P.R. n. 633/1972) - AVVIO DELLA VERIFICA AL SOGGETTO RESIDENTE;
- esaminare, con attenzione, tutta la documentazione acquisita nel corso delle ricerche effettuate all'atto dell'avvio della verifica fiscale eseguita nei confronti della *holding* capogruppo italiana e relativa acquisizione di elementi informativi che consentano di delineare un'ipotesi di esterovestizione nei confronti di una società estera del gruppo - INDIVIDUAZIONE DELL'ESTEROVESTIZIONE;
- avviare della verifica al soggetto presunto esterovestito e risoluzione delle problematiche procedurali.

Le fasi della verifica in materia di esterovestizione

(1) TUTORAGGIO ED ANALISI DI RISCHIO

- *esame dei bilanci d'esercizio per acquisire dati e notizie sul gruppo e consultazione delle banche dati in uso all' amministrazione finanziaria;*
- *consultazione delle fonti aperte (internet, comunicati stampa, giornali e riviste specializzate).*

(2) AVVIO DELLA VERIFICA AL SOGGETTO RESIDENTE
(*holding* capogruppo residente in Italia)

L'avvio della verifica potrebbe consentire l'acquisizione in sede di accesso di ulteriori dati informativi sul gruppo e sulle imprese estere controllate, attraverso l'esercizio del potere di ricerca.

(4) AVVIO DELLA VERIFICA AL SOGGETTO ESTEROVESTITO

Emersione delle problematiche procedurali:

- *come sarà identificato il soggetto dal punto di vista fiscale?*
- *dove sarà effettuato l'accesso?*
- *come saranno reperite le scritture contabili del soggetto al fine di ricostruirne il volume d'affari?*
- *quali violazioni saranno contestate?*
- *come e a chi sarà notificata la conclusione dell'attività ispettiva e il relativo atto impositivo ?*
- *emergono violazioni penali?*

(3) INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ESTEROVESTITO

I dati ed elementi acquisiti potrebbero delineare le seguenti ipotesi investigative:

- *ricostruire un quadro probatorio comprovante che la sede effettiva (place of effective management) della società estera è situato in Italia (art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986);*
- *individuare i presupposti per l'applicazione della presunzione legale relativa ex. art. 73, comma 5-bis del D.P.R. n. 917/1986.*

Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA

Una volta che si sono verificati i presupposti giuridici per attrarre la residenza del soggetto estero sul territorio dello Stato, prima di avviare la verifica fiscale occorrerà attribuire, al presunto soggetto esterovestito, il numero di partita IVA e il codice fiscale.

L'Amministrazione finanziaria, pertanto, provvederà "coattivamente" ad aprire una posizione fiscale ai fini IVA (partita IVA) e ai fini delle imposte sui redditi (codice fiscale) al soggetto (formalmente) non residente, divenuto soggetto passivo d'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 73 del Tuir.

Tale soggetto economico, conseguentemente, sarà censito ed individuabile dal fisco italiano, alla stregua di un qualunque altro soggetto passivo.